



## VITTORIO EMANUELE II

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,  
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,  
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato;  
Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

### Art. 1

I Consigli Provinciali della Savoia da convocarsi all'uopo anche appositamente, fisseranno ogni anno l'epoca dell'apertura e della chiusura della caccia nelle rispettive Provincie, rimanendo però interdetta nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio.

Nel caso contemplato dall'articolo duecento sette della Legge sette ottobre mille ottocento quarant'otto sull'organizzazione dei Comuni e Provincie, che il Consiglio Provinciale non possa deliberare per mancanza di numero, la facoltà suddetta verrà esercitata dall'Intendente della Provincia.

Le notificazioni relative saranno pubblicate in cadun Comune almeno dieci giorni prima che debba avere effetto. Gli Intendenti delle Provincie limitrofe dovranno trasmettersi le rispettive determinazioni onde siano portate a conoscenza del Pubblico.

### Art. 2.

Il primo articolo delle Lettere Patenti del ventitré luglio mille ottocento quarantaquattro rimane abrogato.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato della Marina, Agricoltura e Commercio è incaricato dell'esecuzione della presente Legge, che sarà registrata al Controllo generale, pubblicata ed inserta negli atti dei Governo.

Torino addì diciotto febbraio 1851.

VITTORIO EMANUELE

V.° GALVAGNO.

V.° NIGRA.

V.° COLLA.

C. CAVOUR.